



Tribunale per i Minorenni

dell'Emilia Romagna

Presidenza

Prov. n. 5 /2020

Bologna 8 maggio 2020

Il presidente del tribunale

Premesso che - in considerazione delle gravissime condizioni strutturali e logistiche dell'edificio ospitante l'ufficio giudiziario minorile ed all'esito della procedura partecipata prescritta dalla predetta disposizione normativa, nonché e principalmente di quanto riferito (sia pure per le vie brevi in sede di sopralluogo) dall'Autorità Sanitaria - ritiene che l'attività giurisdizionale da svolgere nel periodo in considerazione debba essere, allo stato, limitata agli atti connotati da urgenza ovvero a quelli che possono essere svolti evitando o riducendo al minimo contatti ravvicinati fra le persone, ribadisce, in primo luogo, le stringenti misure organizzative relative ai servizi di cancelleria già adottate e invita il Dirigente amministrativo a vigilare sul personale amministrativo affinché le stesse vengano scrupolosamente osservate.

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*», convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, ed ulteriormente modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28.

Atteso che l'art. 83 comma 6 d.l. 18/2020 e succ. modifiche prevede che dal 16 aprile fino al 31 luglio 2020 i dirigenti degli uffici giudiziari, sulla base di verifiche ed intese con le autorità sanitarie competenti ed altre istituzioni, «*adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite [...] e delle prescrizioni adottate in materia [...] al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone*».

Rilevato che possono essere assunte tutte le misure di cui all'art. 83 comma 7 cit., ivi compresa quella di cui alla lett. g), ovvero il «*rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3*» e che, per quanto concerne l'attività giurisdizionale del Tribunale per i Minorenni, prevede il rinvio delle udienze dei procedimenti civili e penali, con le eccezioni ivi indicate da considerare a «*trattazione obbligatoria*».

Sentiti tutti i giudici in servizio, il Procuratore della Repubblica, gli Ordini degli Avvocati (per il tramite del presidente dell'URCOFER) e l'Autorità Sanitaria.

Evidenziato che quest'ultima ha effettuato il sopralluogo, più volte richiesto (in considerazione, si ribadisce, delle pessime condizioni strutturali e logistiche dell'edificio ospitante il tribunale e la procura) solo in data mercoledì 6 maggio u.s alle ora 15,00 e non ha ancora rilasciato alcun parere scritto.

D'intesa con il Sig. Presidente della Corte di Appello di Bologna.

Dispone

che vengano trattati i procedimenti civili a trattazione obbligatoria previsti dall'art. 83 cit. auspicabilmente da remoto utilizzando il protocollo già predisposto con i COA del Distretto.

Adotta

Con riguardo al settore penale, le seguenti misure organizzative volte a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria per il periodo compreso fra il 12 maggio 2020 e il 30 giugno 2020 e le seguenti linee guida per la celebrazione delle udienze dal 12 maggio al 31 luglio 2020.

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI E L'UDIENZA PRELIMINARE

Le udienze fissate sino al 31 luglio 2020 saranno differite a udienza successiva a tale periodo, con rinvio disposto fuori udienza, salve le seguenti:

1. Udienze di convalida dell'arresto o del fermo, con le modalità di celebrazione già adottate nella fase di sospensione generalizzata delle udienze (anche da remoto come indicato nel protocollo siglato con le Camere penali e tutti i COA del distretto).
2. Udienze nei confronti di imputati sottoposti, per questa causa, a misura cautelare, custodiale e non custodiale: in tal caso si procederà alla regolare celebrazione dell'udienza anche nei confronti dei coimputati non sottoposti a misura cautelare, per evidenti ragioni di economia processuale.
3. Udienze nei procedimenti di pronta definizione, in cui sia già stata disposta o comunque richiesta, la definizione mediante giudizio abbreviato non subordinato all'audizione di testimoni;
4. Udienze per la verifica esito MAP, qualora conclusa, con la precisazione che la pronta definizione deve riguardare l'intero procedimento (si intende che, nel caso di procedimento nei confronti di più imputati, la pronta definizione dovrà riguardare tutti gli imputati, mentre in caso contrario il procedimento sarà differito, per procedere all'unitaria trattazione al fine di soddisfare evidenti ragioni di economia processuale); a tale fine si invitano i Difensori che intendano accedere a riti alternativi, in relazione a procedimenti per i quali è fissata l'udienza

preliminare (che altrimenti sarebbero rinviati), a formalizzare la relativa richiesta entro il termine di 7 giorni prima dell'udienza già fissata.

5. Udienze di incidente probatorio, nei casi che presentano carattere di urgenza, ovvero quando non è necessaria la presenza di soggetti diversi dalle parti processuali, dal perito e dai consulenti tecnici delle parti stesse.
6. Udienze, diverse dalle precedenti, che presentano carattere di urgenza, previa relativa dichiarazione fatta dal giudice, su richiesta di parte, con provvedimento motivato.
7. Udienze di sorveglianza.

Le udienze nei confronti di soggetti detenuti o sottoposti a misura cautelare avverranno, si ribadisce, da remoto, a mezzo piattaforma Teams. In questi casi il Difensore potrà scegliere se partecipare all'udienza dal proprio studio in via telematica, oppure recarsi presso l'IPM o la Comunità ospitante il minore (come da protocollo predisposto con le Camere Penali e URCOFER). Sarà in ogni caso garantito il preventivo colloquio con l'assistito.

Si riafferma che i rinvii verranno disposti fuori udienza previa interlocuzione con i Difensori che rappresenteranno in anticipo le loro determinazioni via PEC in cancelleria e ciò all'ovvio fine di evitare assembramenti nell'angusta ed unica aula di udienza di questo tribunale.

Sarà cura dei singoli magistrati redigere, con congruo anticipo, elenco dei procedimenti che saranno trattati e di quelli che saranno rinviati; elenco che sarà prontamente comunicato alla Procura della Repubblica.

DIBATTIMENTO

Le udienze fissate sino al 31 luglio 2020 saranno differiti a udienza successiva a tale data con rinvio disposto fuori udienza, salve le seguenti:

- a) procedimenti indicati dall'art. 83 D.L.18/20 (convertito in L. 27/2020) come modificato dal D.L. 28/2020
- b) procedimenti con imputati sottoposti, per questa causa, a misura cautelare personale; in tal caso si procederà alla regolare celebrazione dell'udienza anche nei confronti dei coimputati non sottoposti a misura cautelare, per evidenti ragioni di economia processuale;
- c) procedimenti già rinviati per la mera discussione finale;
- d) le udienze dibattimentali fino a 3 testimoni considerati urgenti in relazione al titolo del reato ed alla gravità del fatto contestato (con conseguente rinvio dei dibattimenti con maggior numero di testi) nonché le udienze di discussione senza assunzione di prove testimoniali.
- e) incidenti di esecuzione urgenti se sollecitati dal Difensore e\o dal Pubblico Ministero.

Del pari avranno corso le udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza ovvero la necessità di assumere prove indifferibili. La dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato.

I procedimenti penali verranno ovviamente trattati sempre a porte chiuse.

Si ribadisce che i rinvii verranno disposti fuori udienza, previa interlocuzione con i Difensori che rappresenteranno in anticipo le loro determinazioni via PEC in cancelleria.

Sarà cura del presidente del Collegio dibattimentale redigere, con congruo anticipo, l'elenco dei procedimenti che saranno trattati e di quelli che saranno rinviati, elenco che sarà prontamente comunicato all'Ufficio di Procura.

E' obbligatorio, durante la celebrazione delle suddette udienze (dibattimento, GIP, GUP), indossare la mascherina e mantenere sempre la distanza di almeno un metro.

I presidenti dei Collegi cureranno il rispetto della distanza di sicurezza e l'adozione da parte di tutti i partecipanti delle misure di protezione individuale (mascherine).

I procedimenti da trattare e quelli oggetto di rinvio a data successiva al 31 luglio 2020 dovranno essere fissati in modo da evitare assembramenti di ogni genere e, quindi, avendo cura di scaglionare ad orario fisso e distanziato i singoli procedimenti.

A norma dell'art. 83, commi 12 e 12 *bis* D.L. 18/20 (conv. il L. 27/20) e modificato dal D.L. 28/20, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare, è assicurata esclusivamente mediante videoconferenza con collegamento da remoto (Teams).

Fino al 31 luglio 2020 le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal Pubblico Ministero, dalle parti private e dai rispettivi Difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto (Teams come dal suddetto richiamato protocollo).

Prima dell'udienza il presidente del Collegio farà comunicare dalla cancelleria ai Difensori delle parti, al Pubblico Ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità del collegamento (come da protocollo allegato).

I difensori attestano l'identità dei soggetti assistiti, se liberi, i quali possono partecipare all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il Difensore.

Le udienze di discussione finale potranno essere celebrate da remoto solo se le parti vi acconsentono.

Considerato che la normativa in materia di emergenza sanitaria è in continua evoluzione, ci si riserva comunque di stabilire diverse/ulteriori misure organizzative alla luce di eventuali ulteriori interventi normativi o dell'evoluzione della situazione di emergenza sanitaria

Si comunichi ai Magistrati togati e onorari, al Dirigente amministrativo, al personale Amministrativo, al Presidente della Corte d'Appello di Bologna, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale minorenni, al Presidente URCOFER (con preghiera di dare comunicazione ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto) alle OO.SS., all'ASL di Bologna servizio di igiene di Pubblica.

Si pubblichi sul sito internet del Tribunale e si comunichi al Ministero della Giustizia e al CSM come dai medesimi richiesto.

Giuseppe Spadaro


Depositato in data 08/05/2020

IL CANCELLIERE
Viviana Ortolani
